

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 14 marzo 2006

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 febbraio 2006, n. 88.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, con Allegato, fatto a Città del Capo il 13 novembre 2003. . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
1° febbraio 2006, n. 89.

Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi Pag. 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 2 marzo 2006.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia  
e delle finanze

DECRETO 8 marzo 2006.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2021, seconda e terza tranche . . . . . Pag. 16

DECRETO 8 marzo 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 marzo 2006 e scadenza 15 marzo 2011, prima e seconda tranche . . . . . Pag. 20

Ministero della salute

DECRETO 31 gennaio 2006.

Modificazioni al decreto 11 febbraio 1997, recante: «Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero». . . . . Pag. 24

DECRETO 4 marzo 2006.

Riconoscimento del carattere scientifico del «Centro per lo studio e trattamento dei neurolesi lungodegenti» di Messina. Pag. 24

Ministero delle politiche  
agricole e forestali

DECRETO 2 febbraio 2006.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite, di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000 . . . . . Pag. 25

DECRETO 8 febbraio 2006.

**Riconoscimento, quale associazione venatoria nazionale, della Conf.A.V.I. Confederazione delle associazioni venatorie italiane, in Thiene, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992** ..... Pag. 38

DECRETO 23 febbraio 2006.

**Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma** ..... Pag. 38

DECRETO 23 febbraio 2006.

**Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu**..... Pag. 40

DECRETO 8 marzo 2006.

**Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Campania** ..... Pag. 42

DECRETO 8 marzo 2006.

**Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Veneto** ..... Pag. 43

DECRETO 8 marzo 2006.

**Modalità di attuazione degli interventi economici ed agevolazioni previdenziali a favore delle imprese agricole della regione Abruzzo** ..... Pag. 43

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

DECRETO 16 febbraio 2006.

**Determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto**..... Pag. 44

**Ministero delle infrastrutture  
e dei trasporti**

DECRETO 8 marzo 2006.

**Completamento del Programma innovativo in ambito urbano - Contratti di quartiere II** ..... Pag. 46

**Ministero delle comunicazioni**

DECRETO 17 febbraio 2006.

**Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di posta elettronica ibrida** ..... Pag. 49

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia delle entrate**

DECRETO 22 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli** ..... Pag. 53

PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona** ..... Pag. 53

**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 6 marzo 2006.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo** ..... Pag. 54

**Commissario delegato  
per la sicurezza dei materiali nucleari**

ORDINANZA 24 febbraio 2006.

**Rettifica dell'ordinanza 13 dicembre 2005 di autorizzazione alla costruzione, nel sito Eurex del comune di Saluggia, delle opere connesse all'impianto Cemex** ..... Pag. 54

**CIRCOLARI**

**Ministero  
delle attività produttive**

CIRCOLARE 7 marzo 2006, n. 980814.

**Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Ulteriori modifiche ed integrazioni alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000** . Pag. 56

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Ministero dell'economia e delle finanze:** Cambi di riferimento del 7 marzo 2006 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . Pag. 57

**Ministero dell'economia e delle finanze - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO:** Annullamento dei biglietti di alcune lotterie nazionali ..... Pag. 58

DECRETO 8 febbraio 2006.

**Riconoscimento, quale associazione venatoria nazionale, della Conf.A.V.I. Confederazione delle associazioni venatorie italiane, in Thiene, ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'INTERNO**

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 34 della legge predetta, che stabilisce i requisiti e la procedura per il riconoscimento delle associazioni venatorie;

Vista la domanda in data 10 ottobre 2005, con la quale il presidente nazionale della confederazione delle associazioni venatorie italiane - Conf.A.V.I. ha presentato formale richiesta di riconoscimento dell'associazione ai sensi dell'art. 34 sopracitato, allegando l'atto costitutivo, lo statuto, l'attestazione ufficiale della consistenza numerica al 31 dicembre 2004, nonché la relazione sugli scopi dell'associazione richiedente e modello organizzativo della stessa;

Vista la nota inviata per e-mail del 24 ottobre 2005, con la quale l'ISTAT ha comunicato il numero complessivo dei cacciatori per l'anno 2004, dati illustrati con successiva nota n. 250 dell'8 novembre 2005;

Vista la relazione ministeriale del 24 ottobre 2005, nella quale, effettuata la necessaria istruttoria sulla base dei documenti presentati, si conferma la rispondenza dell'organismo riconoscendo alle finalità previste dalla legge, l'adeguatezza dei mezzi finanziari rispetto agli scopi statutari e il possesso del requisito numerico del numero degli iscritti prescritto dall'art. 34 della legge n. 157/1992;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale nella riunione del 19 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la confederazione delle associazioni venatorie italiane - Conf.A.V.I., con sede a Thiene, è riconosciuta quale associazione venatoria nazionale.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 8 febbraio 2006

*Il Ministro delle politiche  
agricole e forestali*  
ALEMANNO

*Il Ministro dell'interno*  
PISANU

06A02517

DECRETO 23 febbraio 2006.

**Misure per la lotta obbligatoria contro il fitoplasma Apple Proliferation Phytoplasma.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE E FORESTALI**

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato il termine di «Apple proliferation phytoplasma» è l'attuale denominazione sistematica del fitoplasma già denominato «Apple proliferation mycoplasma», responsabile della malattia denominata «Scopazzi del melo»;

Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma è trasmessa sia tramite innesto sia dagli insetti del genere *Cacopsylla*;

Considerato che la malattia risulta essere presente in Italia solo in parte del territorio nazionale, ma che la sua diffusione in talune aree frutticole ha già prodotto ingenti danni economici;

Considerato che l'Apple proliferation phytoplasma costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni frutticole e per il vivaismo delle pomacee;

Ritenuto che con la combinata azione di contenimento degli insetti del genere *Cacopsylla* e di altri eventuali vettori della malattia e l'eliminazione del potenziale d'inoculo sia possibile procedere all'eradicazione di tale patogeno dai territori di recente insediamento;

Ritenuto che per fronteggiare i danni derivanti dalla diffusione di Apple Proliferation Phytoplasma sia opportuno adottare misure fitosanitarie volte alla sua eradicazione dalle aree focolaio e al suo contenimento nelle aree dove si è insediato da tempo;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

*Scopo generale*

1. La lotta contro l'Apple proliferation phytoplasma (di seguito denominata APP) ed ai suoi vettori è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne la diffusione.

Art. 2.

*Ispezioni*

1. I Servizi fitosanitari regionali accertano annualmente la presenza di APP nei territori di propria competenza e comunicano gli esiti di tali accertamenti al Servizio fitosanitario centrale entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Nel caso in cui sia stata accertata la presenza di APP in una determinata area, contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, i Servizi fitosanitari regionali comunicano lo *status* che hanno dichiarato per le stesse aree, definendole focolaio oppure insediamento secondo quanto riportato dagli articoli 4 e 5.

Art. 3.

*Azioni divulgative*

1. I Servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alle informazioni relative ad Apple proliferation phytoplasma, ai sintomi ed ai danni da esso provocati, nonché alle relative strategie di intervento da adottare ed ai mezzi di lotta disponibili.

Art. 4.

*Misure fitosanitarie nei focolai*

1. All'interno della zona dichiarata «focolaio», area di almeno km 0,5 di raggio in cui è stata accertata ufficialmente la presenza di APP e si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione, gli interessati ad ogni titolo procedono alla immediata estirpazione di ogni pianta con sintomi sospetti di Apple proliferation phytoplasma senza la necessità di analisi di conferma.

2. Nelle stesse zone il Servizio fitosanitario regionale competente può adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare la malattia o di limitarne la diffusione, compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, l'istituzione di zone di sicurezza o il divieto di svolgere attività vivaistica.

3. I Servizi fitosanitari regionali dichiarano estinto il focolaio dopo tre anni consecutivi di controlli che hanno accertato l'assenza di sintomi della malattia.

Art. 5.

*Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento*

1. Si definisce «zona di insediamento» l'area delimitata dal Servizio fitosanitario regionale competente in cui è stata comprovata la presenza Apple proliferation phytoplasma e dei suoi vettori e la sua diffusione è tale da non far ritenere più possibile un'eventuale azione di eradicazione.

2. Nelle zone di insediamento l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

3. Nelle zone di insediamento, per i frutteti abbandonati, definiti come impianti regolari di melo che negli ultimi due anni non siano stati oggetto di adeguati interventi agronomici e fitosanitari e nei quali sia stata comprovata la presenza di Apple proliferation phytoplasma, i Servizi fitosanitari regionali possono adottare misure fitosanitarie a carattere obbligatorio, ivi compreso l'obbligo della estirpazione dell'intero appezzamento infetto, o il divieto di svolgere attività vivaistica.

Art. 6.

*Misure obbligatorie per l'attività vivaistica*

1. I produttori di materiale di moltiplicazione del melo devono assicurare l'assenza di insetti del genere *Cacopsylla* o di altri vettori nei vivai di piante madri, mediante l'eventuale esecuzione di specifiche misure secondo le indicazioni del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Analoghi interventi devono essere attuati nei piantonai qualora siano ubicati in aree in cui è presente la malattia o su indicazione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio può prescrivere annualmente mirate analisi di laboratorio su piante madri e piantonai al fine di accertare la presenza di Apple proliferation phytoplasma.

3. Nei campi di piante madri e nei piantonai ove si riscontrano la presenza di Apple proliferation phytoplasma, è obbligatorio procedere alla eliminazione delle piante infette e viene sospeso il prelievo del materiale di propagazione fino a quando successivi controlli analitici disposti dal Servizio fitosanitario competente per territorio ne abbiano accertato l'assenza per tre anni consecutivi.

#### Art. 7.

##### *Misure finanziarie*

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola possono stabilire interventi di sostegno alle aziende frutticole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.

#### Art. 8.

##### *Inadempienze*

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, è facoltà delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2006

*Il Ministro:* ALEMANNI

06A02514

DECRETO 23 febbraio 2006.

**Misure per la lotta obbligatoria contro il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera c);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il Servizio fitosanitario nazionale (SFN) costituito dal Servizio fitosanitario centrale (SFC) e dai Servizi fitosanitari regionali (SFR);

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Considerato che il cinipide del castagno *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu (di seguito denominato *D. kuriphilus*) costituisce grande pericolo potenziale per le produzioni ed il vivaismo castanicolo;

Tenuto conto che *D. kuriphilus* risulta essere presente in alcune aree castanicole del territorio nazionale dove ha già prodotto ingenti danni economici;

Ritenuto che si debba procedere all'attivazione, sull'intero territorio nazionale, di un sistema permanente di monitoraggio per la verifica della presenza di *D. kuriphilus*;